



COMUNE DI BEVILACQUA

PROVINCIA DI VERONA

Regolamento

sulla conclusione del procedimento amministrativo

in attuazione dell'art. 2 della legge 241/1990 e smi

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29 aprile 2019

Publicato all'Albo Pretorio Comunale on line dal 07 maggio 2019 al 06 giugno 2019 – R.P. 245

Articolo 1 – Oggetto

1. Questo regolamento disciplina i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Bevilacqua secondo l'art. 2 della legge 241/1990.

Articolo 2 – Obbligo di conclusione

1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad una domanda di parte, oppure debba essere iniziato d'ufficio, l'ufficio del comune cui il procedimento è assegnato ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Se l'ufficio ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Articolo 3 – Temine

1. Tutti i procedimenti di competenza del comune devono concludersi entro massimo 90 giorni, salvo che la legge nazionale o regionale non preveda un termine diverso, più breve o più lungo.

2. Il termine di 90 giorni non si applica ai procedimenti seguenti, i cui termini speciali sono fissati a norma dell'art. 2 co. 4 della legge 241/1990 tenendo conto sia della sostenibilità dei tempi da parte della limitata struttura organizzativa del comune, sia della natura degli interessi pubblici tutelati, sia della particolare complessità del procedimento:

a) selezione del personale tramite concorso pubblico e assunzione di personale da centri per l'impiego: termine 180 giorni;

b) accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza, inclusa l'ipotesi di trasmissione jure sanguinis: termine 730 giorni.

3. I tempi di conclusione del procedimento comprendono anche le fasi intermedie, interne all'amministrazione, necessarie per il completamento dell'istruttoria. Non comprendono i tempi necessari per l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento conclusivo.

Articolo 4 – Interruzione

1. Nei procedimenti attivati su domanda di parte, qualora, per la perfetta conclusione del procedimento, sia necessario ottenere dagli interessati ulteriore documentazione integrativa, che gli stessi potrebbero aver omissa, il termine di conclusione viene interrotto.

2. La decorrenza del termine inizia a decorrere daccapo nel momento in cui gli interessati depositano la documentazione integrativa o mancante.

3. I commi precedenti si applicano salvo che la legge nazionale o regionale non preveda diversamente.

4. Data la rilevanza degli interessi tutelati, nonché la complessità del procedimento, i commi precedenti trovano applicazione anche per i procedimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).

Articolo 5 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali o regionali in materia di conclusione dei procedimenti. Nelle more dell'adeguamento del presente, si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Articolo 6 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il procedimento amministrativo, che siano in contrasto con il presente.
3. Il presente è pubblicato sul sito internet a tempo indeterminato.